

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere
-Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109
del 2006 - Adozione, in udienza, di comportamenti indicativi di scarso
controllo della propria impulsività e di aggressività verbale -
Gravità del contegno - Sussistenza dell'illecito - Fattispecie.

Risponde dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d), del d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato che, contravvenendo ai
doveri di correttezza, equilibrio e rispetto della persona,
individuati dall'art. 1 del medesimo d.lgs. quali precondizioni
essenziali di un corretto esercizio della giurisdizione, si abbandoni,
in udienza, a comportamenti indicativi di scarso controllo della
propria impulsività e di aggressività verbale, assumendo così un
contegno che, per essere tenuto in pubblico e davanti ad estranei
all'ordine giudiziario, assume, anche per il pregiudizio arrecato
all'immagine di una giurisdizione esercitata in termini di equilibrio
e terzietà, quel carattere di oggettiva gravità richiesto per la
sussistenza dell'illecito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
censura del comportamento tenuto in udienza dal giudice, che - quando
il Pubblico Ministero aveva chiesto alla persona offesa di un processo
per maltrattamenti in famiglia, in evidente stato di difficoltà, se
avesse bisogno di fermarsi un attimo - aveva replicato alla richiesta
di avere un bicchiere d'acqua con un comportamento gravemente
disattento ai diritti ed alle esigenze della parte escussa).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8428 del 23/03/2023 (Rv.
667200 - 01)

Corte

Cassazione

8428

2023